



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-147.3.0.-64**

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Maggio il sottoscritto Malagamba Elisa in qualita' di dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA INTEGRATA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – MSNA - PER 12 POSTI, PER 77 GIORNI, IMPEGNO DI SPESA EURO 69.300,00 IVA ESCLUSA - GIG 91888731E2**

Adottata il 18/05/2022  
Esecutiva dal 19/05/2022

18/05/2022	MALAGAMBA ELISA
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI –  
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-147.3.0.-64**

**OGGETTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA INTEGRATA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – MSNA - PER 12 POSTI, PER 77 GIORNI, IMPEGNO DI SPESA EURO 69.300,00 IVA ESCLUSA - GIG 91888731E2**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito “D.C.C.”) di Genova n. 72 del 12 giugno 2000 e ssmmii ed, in particolare, gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni ed alle competenze dirigenziali;
- il Decreto legislativo (di seguito “D.lgs”) 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, gli articoli: 107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, 179 “*Accertamento*”, 183 “*Impegno di spesa*” e 192 “*Determinazioni a contrattare e relative procedurè*”;
- la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” ss.mm.ii;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- la Legge della Regione (di seguito “L.R.”) Liguria 24 maggio 2006, n. 12 “*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari*” e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 50/2016 “*Codice di Contratti Pubblici*” e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale (di seguito “D.G.C.”) di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii ed, in particolare, il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, in vigore dal 30 maggio 2011;
- il Regolamento di Contabilità vigente approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed, in particolare, art 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Regolamento Europeo U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e la normativa nazionale di cui al Codice Privacy, approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n.196 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il PTPCT piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Genova, triennio 2021-23 - Revisione 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta n.16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

#### **VISTE ALTRESI':**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- l'art. 1, comma 2, legge 5 aprile 2022 n. 28 che dispone: "Il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.";
- la nota n. 6378 del 02.03.2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con cui è stata rappresentata la necessità, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso nel nostro Paese di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;
- le ordinanze del Capo della Protezione Civile con l'obiettivo di coordinare le misure iniziali di soccorso e assistenza all'estero (OCDPC n. 870 del 2 marzo) e quelle di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina in Italia (OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, n.873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022);
- le "Prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina" emanate dalla Presidenza Del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2022
- le linee guida n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

#### **PREMESSO CHE**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Il Comune di Genova, come altre città italiane sta affrontando un'emersione di Minori Stranieri Non Accompagnati sul proprio territorio in crescita esponenziale e fuori standard rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti;
- tale crescita esponenziale sta configurando un'emergenza ormai dichiarata a livello nazionale anche da ANCI con nota del 15 novembre 2021;
- ad oggi l'accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati sul territorio italiano si è basata e organizzata su un sistema di strutture autorizzate dal Sistema di Accoglienza Centrale che vede, in particolare nel Comune di Genova la disponibilità di 183 posti disponibili in strutture residenziali autorizzate e con contratto;
- tale sistema non è in grado di sostenere la crescita esponenziale di questi minori per i quali il Comune è tenuto ad intervenire attraverso azioni di tutela;

### **CONSIDERATO CHE**

- la ricerca di soluzioni alloggiative presso le strutture autorizzate al funzionamento non ha dato frutti, in quanto già completamente occupate;
- dopo confronti con Anci Nazionale e con il Sistema Sai Centrale, nonché con il Presidente del tribunale per i Minorenni di Genova, il Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, Il Presidente Sezione IV – Famiglia, Persone e Giudice Tutelare del tribunale di Genova, la Questura di Genova - Dirigente Divisione Polizia Anticrimine-, la Prefettura di Genova e gli Enti del Terzo Settore che si occupano di accoglienza è stato definito un sistema emergenziale e temporaneo finalizzato alla prima accoglienza dei Minori che si basa su:
  - a. servizio di accoglienza ed equipe educative presso immobili, anche di proprietà comunale attivate in modalità emergenziale e temporanea a favore di MSNA;
  - b. servizio di accompagnamento educativo in setting di accoglienza alberghiera emergenziali e temporanei o in alloggi per neo maggiorenni collegati a percorsi di autonomia;

### **RILEVATO CHE**

- a seguito dell'emergenza COVID – 19 la situazione è ulteriormente aggravata da esigenze di tutela della salute;
- l'attuale emergenza dovuta al conflitto in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione in quanto riduce ancora più drasticamente la disponibilità di strutture idonee all'accoglienza;

### **DATO ATTO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale 2022-147.3.0.-32 adottata il 21/02/2022 ed esecutiva il 03/03/2022 veniva affidato *il servizio di accoglienza temporanea integrata di minori stranieri non accompagnati - per 12 posti a Consorzio Obiettivo Sociale – Società Cooperativa Sociale (CONSORZIO OSO – S.C.S.) con sede in Alba, Piazza Cristo Re, 14, cap 12051, C.F. e Partita IVA 03128050048 per complessivi Euro 81.000,00, Iva al 5% esclusa, per il periodo di tre mesi (90gg);*
- il servizio predetto, attivato ai sensi dell'art. 32 comma 8 in via d'urgenza prima della stipula del contratto, terminerà il 15 maggio 2022;

### **CONSIDERATO CHE**

- è interesse primario dei minori accolti in una comunità mantenere una continuità educativa al fine di garantire l'instaurarsi di rapporti di fiducia tra gli operatori educativi ed i minorenni seguiti;
- per fronteggiare la situazione, che riveste carattere di estrema urgenza, è necessario proseguire il servizio per l'accoglienza dei 12 minori - MSNA – presi in carico dal Consorzio Obiettivo So-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ziale – Società Cooperativa Sociale, presso la comunità “La Bussola”, affidandogli il servizio in tempi brevi, per almeno ulteriori 77 giorni sino al 31/07/2022;

- non è prevedibile il protrarsi dell'emergenza umanitaria, pertanto, nel caso in cui la situazione emergenziale dovesse aggravarsi, ovvero se le esigenze dei minori non si risolvessero con misure alternative all'accoglienza presso strutture socio educative, occorre fin da ora prevedere un eventuale rinnovo del presente affidamento per ulteriori 3 mesi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice Appalti;

#### **DATO ATTO CHE**

- con Deliberazione di Giunta Comunale numero 2022/3 è stato previsto tra l'altro:  
“ di prevedere, in via sperimentale, nelle more del processo delineato al punto 1, e per un periodo iniziale di tre mesi, l'aumento della retta giornaliera dei setting di accoglienza residenziali a 75 euro al giorno per minore, al fine di dare immediata risposta alla mutata complessità assistenziale dei MSNA, anche collegata alle procedure messe in atto a contrasto della diffusione del contagio da SAR-COV-2”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale numero 2022/69 è stato previsto tra l'altro:  
“di prorogare, nelle more del processo delineato ed avviato con DGC n. 3 del 20 gennaio 2022, l'importo della retta giornaliera dei setting di accoglienza residenziali a 75 euro al giorno per minore per un periodo sperimentale di almeno sei mesi a partire dal primo di maggio 2022, al fine di mantenere le condizioni per permettere un'appropriatezza presain carico educative nei setting di accoglienza rivolti ai MSNA”;
- la retta giornaliera per minore da applicare come base della procedura debba essere pari ad € 75,00 IVA esclusa e pertanto il **valore massimo del servizio** da affidare per 12 posti per 77 giorni è stato stimato in **€ 69.300,00 IVA esclusa**
- l'art.1 comma 450 della Leggen. 296/2006, come modificato con art.1 comma 912 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), stabilisce che...” le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” ..... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 co.1 D.P.R. 5/10/2010 n.207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

#### **VERIFICATO CHE**

- per la tipologia di servizio in oggetto ad oggi non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e detto servizio non risulta far parte delle categorie merceologiche di cui all'art.1 comma 7 del D.lgs. 6 luglio 2012 n.95 come convertito con legge 7 agosto 2012 n.135;
- il Consorzio Obiettivo sociale – Società Cooperativa Sociale (CONSORZIO OSO – S.C.S.) P.IVA 031280580048 non è attualmente iscritta al MEPA di Consip;

#### **CONSIDERATO**

- il preminente interesse di tutela dei minori ad essere accolti nella struttura messa a disposizione dalla suddetta Società Cooperativa Sociale;

#### **RITENUTO**

- possibile esperire comunque la procedura telematicamente attraverso il portale in uso al Comune di Genova raggiungibile al link <https://appaltige.comune.genova.it>;

#### **VISTO**

- l'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art 51 L.108/2021 che recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecu

zione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto dei principi di rotazione

#### **PRECISATO CHE**

ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000

- a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di assicurare idonea assistenza alloggiativa ed educativa a favore di minori stranieri non accompagnati per ovviare all'emergenza che si è determinata nel territorio genovese negli ultimi mesi del 2021 e stabilizzatasi nel 2022;
- b) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 nella forma del documento elettronico ed ha per oggetto il servizio di accoglienza abitativa ed educativa per minori stranieri non accompagnati MSNA per 12 posti per 77 giorni;
- c) per le considerazioni sopra esposte, il contraente per il servizio viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e modificato dalla L. 108/2021;

#### **RILEVATO CHE**

- in data 03/05/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020, la procedura n. G00880, sulla Piattaforma "Maggioli" in uso nel Comune di Genova, con **Consorzio Obiettivo Sociale – Società Cooperativa Sociale P.IVA 03128050048**, per l'affidamento del servizio di assistenza alloggiativa ed educativa, meglio descritto alle **Condizioni di Trattativa**, che qui si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (**All.n.1**),
- entro lo scadere del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il 06/05/2022 alle ore 18.00, è pervenuta l'Offerta di Consorzio Obiettivo Sociale – Società Cooperativa Sociale pari ad € 69.300 al netto dell'IVA, per 77 giorni per 12 posti, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**All.n.2**);

#### **RITENUTO**

- pertanto di procedere all'affidamento del servizio, meglio descritto nelle Condizioni di Trattativa, per 12 posti per 77 giorni dal 16/05/2022 al 31/07/2022 al prezzo di € 69.300,00 al netto dell'IVA a favore di Consorzio Obiettivo Sociale – Società Cooperativa Sociale – P.IVA 03128050048;
- opportuno prevedere l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016, vista la situazione di emergenza e trattandosi di un servizio a favore di minori;

#### **RILEVATO CHE:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- costituiscono obbligo per l'affidatario i seguenti atti:
  - a) le Condizioni Particolari di Trattativa che regolano il servizio;
  - b) l'Offerta presentata;

#### **DATO ATTO CHE:**

- le verifiche afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo;
- con l'offerta è stato presentato l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.103 D.Lgs.50/2016;
- trattandosi di un affidamento di servizi sotto soglia, per l'affidamento del servizio trovano applicazione le disposizioni semplificate di cui all'art 32 comma 2 D.Lgs.50/2016;
- il contatto verrà stipulato ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs.50/2016 nella forma del documento elettronico utilizzando lo schema di contratto che si approva con il presente provvedimento (All.3);
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio c.d. "stand still", di cui all'art.32.comma 9, per la stipula del contratto;
- l'esecuzione del servizio, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi DUVRI;

#### **VERIFICATO**

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- è stato accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di Cassa del Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
- gli impegni sono assunti ai sensi dell'art.183 D. Lgs.267/2000;
- che il RUP della relativa procedura è la Dott.ssa Elisa Malagamba Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali;
- che è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni*", è stato attribuito un CIG come indicato nell'oggetto;

#### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1. di dare atto** che ai sensi dell'art.192 del D.lgs.267/2000:
  - a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di assicurare idonea assistenza alloggiativa ed educativa a favore di minori stranieri non accompagnati per ovviare all'emergenza che si è determinata nel territorio genovese negli ultimi mesi del 2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- b) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 nella forma del documento elettronico ed ha per oggetto il servizio di accoglienza abitativa ed educativa per minori stranieri non accompagnati per 12 posti per 77 giorni;
- c) per le considerazioni sopra esposte, il contraente per il servizio viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e modificato dalla L.108/2021;
2. **di affidare** ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e modificato dalla Legge 108/2021, il servizio di accoglienza temporanea integrata in emergenza di minori stranieri non accompagnati – MSNA – meglio descritto nelle Condizioni di Trattativa, per 12 posti, per 77 giorni, dal 16/05/2022 al 31/07/2022 a **Consorzio Obiettivo sociale – Società Cooperativa Sociale (CONSORZIO OSO – S.C.S)**, con sede in Alba, Piazza Cristo Re, 14, cap 12051,C.F./ Partita IVA 03128050048 per l'importo di Euro 69.300,00 IVA esclusa;
3. **di impegnare** la somma complessiva di Euro **72.765,00 IVA** al 5% Inclusa (di cui Euro 69.300,00 imponibile ed Euro 3.465,00 IVA al 5%) al **capitolo 41721** “Interventi Residenziali” Centro Analitico 3005 “Minori” **P.d.C.1.3.2.15.8** “Contratti di Servizio di Assistenza e sociale” del Bilancio 2022 - Area istituzionale (Legge 23/12/2014 n. 190 - Legge di Stabilità 2015) – CIG 91888731E2– COD BENF. 49491- (**IMP. 2022/9144**);
4. **di dare atto** che le verifiche afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 hanno dato esito positivo e che si procederà alla risoluzione del contratto, qualora anche in corso di esecuzione dello stesso dovessero emergere irregolarità ostative al mantenimento del rapporto contrattuale o venissero meno uno o più requisiti di carattere generale;
5. **di prevedere** ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice appalti, nel caso in cui la situazione emergenziale dovesse aggravarsi, ovvero se le esigenze dei minori non si risolvessero con misure alternative all'accoglienza presso strutture socio educative, un eventuale rinnovo del presente affidamento per ulteriori tre mesi;
6. **di procedere** all'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs.50/2016, nelle more della stipula del contratto; in considerazione della tipologia di servizio rivolta alla tutela di minori;
7. **di disporre che** il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/02016 nella forma del documento elettronico secondo lo schema di contratto allegato al presente provvedimento;
8. **di dare atto**, secondo quanto previsto all'art. 29 - comma 1 del Codice dei Contratti, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
9. **di dare mandato** al competente ufficio della Direzione Politiche Sociali - Ufficio Migranti – di procedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante l'emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di cui al presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità nonché all'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**10. di dare atto** che con la presentazione dell'Offerta, l'affidatario si è obbligato ad eseguire il servizio secondo le modalità e le condizioni stabilite nel documento "Condizioni di Trattativa" allegate al presente documento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**11. di dare atto che:**

- il servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." né nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- è stato accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di Cassa del Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
- gli impegni sono assunti ai sensi dell'art.183 D. Lgs.267/2000;
- il RUP della relativa procedura è la Dott.ssa Elisa Malagamba Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali;
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.
- ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni*", è stato attribuito un CIG come indiato nell'oggetto;

Il Dirigente  
Dott. Elisa Malagamba



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-147.3.0.-64  
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA INTEGRATA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – MSNA - PER 12 POSTI, PER 77 GIORNI, IMPEGNO DI SPESA EURO 69.300,00 IVA ESCLUSA - GIG 91888731E2

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



## COMUNE DI GENOVA

### DIREZIONE POLITICHE SOCIALI SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

#### CONDIZIONI DI TRATTATIVA

#### PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN EMERGENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – (12 POSTI) – PRESSO LA COMUNITA’ LA BUSSOLA

##### STAZIONE APPALTANTE

COMUNE di GENOVA – Direzione Politiche Sociali Via di Francia 1 cap 16149 Genova –  
PEC. [dpsgarecontabilita.comge@postecert.it](mailto:dpsgarecontabilita.comge@postecert.it)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RUP**, ai sensi dell’art.31 del Codice è la Dott. Elisa Malagamba - Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore Progettazione Operativa

**CIG 91888731E2**

##### LOTTO UNICO – CPV 85311000-2 - 85311300-5

Le comunicazioni, informazioni e richieste di chiarimenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione PEC. [dpsgarecontabilita.comge@postecert.it](mailto:dpsgarecontabilita.comge@postecert.it).  
Si evidenzia che il Comune di Genova si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna.

#### ART. 1 - OGGETTO E DURATA

1. Costituisce oggetto della presente Trattativa Diretta l’affidamento del servizio di accoglienza ed equipe educative presso strutture messe a disposizione dall’affidatario, anche per fare fronte a situazioni emergenziali e temporanee a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA).
2. L’affidamento ha ad oggetto **12 posti** destinati all’accoglienza dei MSNA presso COMUNITA’ LA BUSSOLA facente parte degli immobili dell’Istituto Don Bosco in Genova Via Cristofoli 68 R in particolare:
3. La durata dell’affidamento è pari a: **77 giorni** dal 16/05/2022 al 31/07/2022;

#### ART.2 - NORME CHE REGOLANO L’AFFIDAMENTO

1. La partecipazione alla Trattativa e l’esecuzione del servizio sono disciplinati dal presente documento “Condiziono di Trattativa”;

2. Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni di Trattativa, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti), dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

### **ART.3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. La proposta dovrà essere effettuata dalla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante con la quale l'impresa invitata formulerà la propria offerta che dovrà contenere i seguenti documenti:

a) **Offerta economica:**

- **modulo allegato**, firmato digitalmente dal legale rappresentante, con l'indicazione della retta giornaliera per minore corredata da apposita specificazione dei costi della manodopera e della sicurezza;

b) **Documentazione amministrativa:**

- **Modulo DGUE** debitamente compilato; **ovvero in sostituzione dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi per la procedura identificata con il CIG 9096770C12;**
- **Modulo Dichiarazioni integrative al DGUE** debitamente compilato; **ovvero in sostituzione dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi per la procedura identificata con il CIG 9096770C12;**
- **Indicazione del conto corrente dedicato** anche in via non esclusiva ai sensi dell'art.3 L.136/20210 su cui verrà effettuato il pagamento e delle persone titolari o delegate ad operare su detto conto; **ovvero in sostituzione dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi per la procedura identificata con il CIG 9096770C12**
- **Impegno a rilasciare fidejussione definitiva** ai sensi dell'art.103 comma 11 D.Lgs.50/2016;
- **Indicazione del proprio regime IVA** ed eventuali esenzioni IVA e imposta di **BOLLO;** **ovvero in sostituzione dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi per la procedura identificata con il CIG 9096770C12;**
- **Indicazione del Referente del servizio** - ovvero in sostituzione dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi per la procedura identificata con il CIG 908328758E;
- **Indicazione della/e impresa/e esecutrice/i del servizio;**
- **Passoe;**
- **Titolo giuridico** attestante la disponibilità dell'immobile se disponibile al momento della presentazione della domanda ed in ogni caso da presentare ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 6 del presente documento;
- **Documentazione amministrativa attestante l'idoneità dei locali** se disponibile al momento della presentazione della domanda ed in ogni caso da presentare ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 6 del presente documento;

Tutti i sopraelencati documenti dovranno essere inseriti e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente.

## **ART.4 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

### **4.1 REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

### **4.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

L'affidatario a **pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali, ex art 83 comma 1 lettere a) b) e c) D.lgs. 50/2016.

#### **4.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A)**

Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'operatore economico non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione in un registro professionale o nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente.

#### **4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1 LETT. B)**

**Fatturato globale medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore **al 30% del valore della base di gara IVA esclusa**.

Il settore di attività è quello dei “*Servizi Sociali di accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali*”

Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs.50/2016, mediante:

- una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del n.445/2000 dal soggetto od organo preposto alla contabilità ove presente, concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione;
- copia delle fatture mensili/annuali emesse nello specifico settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### **4.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C)**

##### **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

L'affidatario deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ossia servizi sociali di accompagnamento alla residenzialità temporanea

per situazioni sociali emergenziali”) di importo complessivo non inferiore al 30% del valore annuo posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016:

A) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l’amministrazione/ente contraente, che contenga l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione.

B) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione.

## **ART. 5 – VALORE E IMPORTO DEL SERVIZIO**

1. **Per il servizio di accoglienza presso le strutture** viene riconosciuta **una quota giornaliera** a minore per un valore massimo di **euro 75,00 al netto dell’IVA** a copertura dei costi per i servizi educativi e per l’accoglienza assimilando la stessa a quella praticata nelle strutture MSNA, inserite nel servizio SAI, che con delibera di Giunta Comunale numero 3/2022 è stata aumentata al fine di dare immediata risposta alla mutata complessità assistenziale dei MSNA, anche collegata alle procedure messe in atto a contrasto della diffusione del contagio da SARS-COV-2.
2. Il valore massimo complessivo preventivato per l’esecuzione del servizio per **12 posti per 77 giorni** è pari ad **Euro 69.300,00 al netto dell’IVA**.
3. L’importo contrattuale sarà il prezzo offerto dall’operatore economico, in sede di trattativa diretta mediante il modulo allegato, per l’esecuzione del servizio, come previsto nelle presenti condizioni di Trattativa Diretta.
4. Nel caso in cui la situazione emergenziale dovesse aggravarsi, ovvero se le esigenze dei minori non si risolvessero con misure alternative all’accoglienza presso strutture socio educative, sarà possibile prevedere un rinnovo del presente contratto per ulteriori 3 mesi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice Appalti.
5. In caso di assoluta necessità l’amministrazione si riserva la facoltà di aumentare il servizio ai sensi dell’articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

## **ART.6 - STIPULA DEL CONTRATTO – IMPOSTA DI BOLLO**

1. Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico generato sulla piattaforma del portale MEPA di CONSIP. Ai sensi del DPR n.642/1972, il contratto concluso con MEPA è assoggettato all’imposta di bollo. L’affidatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, inviando alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 ovvero attestazione di

avvenuto pagamento, ovvero dichiarazione dell'eventuale titolo di esenzione dall'imposta di Bollo.

2. Ai fini della stipula del contratto sarà necessario produrre la seguente documentazione:
  - a) Titolo giuridico attestante la piena disponibilità dell'immobile per il periodo considerato;
  - b) Documentazione attestante l'agibilità dell'immobile;
  - c) La documentazione idonea alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008; in particolare dovrà essere redatto ed esibito il Piano di Emergenza, la certificazione di conformità degli impianti ed ogni altra documentazione utile alla verifica del rispetto della suddetta normativa che la Stazione Appaltante riterrà di dover richiedere all'Ente Gestore;

## **ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore si impegna a:
  - a) eseguire correttamente il servizio e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, di quanto previsto dal presente documento e da tutti i documenti ad esso allegati e/o da esso richiamati, nonché dall'offerta aggiudicata all'esito della procedura;
  - b) avere l'immediata disponibilità delle sedi, munite di idonea documentazione;
  - c) dare avviso alla Stazione Appaltante, con anticipo di almeno 48 ore, dello sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
  - d) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
  - e) rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza (di seguito "T.U.") n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza ed igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
  - f) manlevare la Stazione Appaltante, comunque estranea ai rapporti tra il Gestore e Personale dipendente e assimilato, da qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico del Gestore, quanto a carico del personale dallo stesso dipendente e assimilato e/o di terzi;
  - g) osservare, nell'uso dei locali e delle relative attrezzature, la vigente normativa di sicurezza;
  - h) realizzare i programmi concordati con la Direzione Politiche Sociali e garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;
  - i) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della Stazione Appaltante adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nelle presenti condizioni di trattativa;
  - j) realizzare i programmi concordati con i Servizi Sociali comunali e garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;

- k) garantire l'attività di formazione continua, l'aggiornamento permanente e la supervisione dei propri operatori e di eventuali volontari nel corso dell'attività oggetto della presente Trattativa Diretta, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (Deliberazione della Giunta Regionale -di seguito "D.G.R." - n. 535/2015 e s.m.i.);
  - l) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili;
  - m) inviare al Comune di Genova la documentazione richiesta in sede di affidamento ai fini della stipula del contratto;
  - n) informare tempestivamente, anche telefonicamente, la Direzione Politiche Sociali di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili e urgenti, riguardanti gli utenti in carico;
  - o) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
  - p) in caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione del quinto, il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni previste dal presente contratto e nell'offerta economica;
  - q) assumersi gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante;
  - r) comunicare all'attivazione del servizio l'elenco del personale, con indicazione di dati anagrafici, inquadramento contrattuale e ruolo ricoperto nell'esecuzione del servizio.
2. Per il **servizio di accoglienza ed equipe educative** con la stipula del contratto, il Gestore si obbligherà ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti. In particolare dovrà:
- a) organizzare e gestire l'intervento educativo, con attenzione agli aspetti della sicurezza, in relazione all'età e alle problematiche degli ospiti e alle caratteristiche strutturali del presidio (es. medicinali di pronto soccorso sotto chiave,);
  - b) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti assicurando la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature;
  - c) avere un'équipe formata da almeno 3 educatori - per ogni struttura da 20 posti - di cui uno con funzioni di coordinamento e supervisione e di altri operatori di supporto in numero coerente e variabile in relazione al numero dei minorenni accolti e presenti, garantendo la presenza di personale nelle 24/h. È prevista la compresenza di almeno due figure nelle fasce orarie diurne e nei momenti in cui la presenza dei minori nella struttura è più numerosa (per esempio i pasti). Nelle ore notturne, oltre alla presenza dell'operatore di supporto, deve essere prevista la reperibilità di un educatore. In esecuzione della DGC n 3/2022 le maggiori risorse ivi previste dovranno essere destinate ad un miglioramento qualitativo e quantitativo del personale educativo al fine di dare immediata risposta alla mutata complessità assistenziale dei MSNA, anche collegata alle procedure messe in atto a contrasto della diffusione del contagio da SAR-COV-2;
  - d) assicurare che il personale in quanto "operante in attività di pubblico interesse" rispetti il divieto di ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese all'utente;
  - e) assicurarsi di impiegare personale che non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381

del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia. Ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra;

**f)** garantire che la struttura sia aperta tutti i giorni dell'anno, 24/24 ore, con la reperibilità del coordinatore o di un suo sostituto. Adottare uno stile di lavoro di équipe e organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere una presenza adeguata al numero dei minorenni ospiti e alle attività previste, oppure in relazione a situazioni contingenti tipiche di un servizio di immediata accoglienza ed in particolare durante gli ingressi e le dimissioni;

**g)** assumere la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza;

**h)** garantire che la Struttura accolga con immediatezza minorenni inviati dall'UCST, dalle Forze di Polizia attraverso il servizio di reperibilità del Comune di Genova. L'accoglienza di norma ha durata massima di 60 giorni (eventualmente rinnovabili);

**i)** assicurare che l'équipe garantisca il valore educativo della "buona accoglienza" e valorizzi la dignità dell'ospite; che gli operatori si adoperino direttamente per garantire la pulizia e l'ordine della stessa (turni), al di là dell'intervento diretto degli ospiti orientato all'autonomizzazione degli stessi;

**j)** garantire ad ogni minorenne un buon clima di accoglienza, tenendo conto delle necessità e problematiche del singolo, rispettandone ritmi e tempi di vita, orientamenti culturali e religiosi;

**k)** avvalersi di attività di mediazione culturale/interpretariato linguistico, con personale idoneo per etnia, cultura e lingua ed in possesso di idoneo titolo professionale e/o diploma ed esperienza nel settore;

**l)** garantire il rispetto di tutte le misure previste da provvedimenti ministeriali, regionali e comunali in relazione alla prevenzione e gestione di ogni fase connessa alle procedure collegate alla gestione del Virus da SARS-COV-2“;

**m)** garantire che il minore sia coinvolto nell'impostazione del progetto educativo individuale finalizzato all'osservazione e conoscenza dell'ospite, informandolo dell'evolversi della propria situazione progettuale e responsabilizzandolo nelle decisioni nelle quali può essere coinvolto.

3. Il Gestore accetterà, senza riserva alcuna, l'incarico in oggetto sotto l'osservanza della presente Trattativa Diretta nonché delle disposizioni del Codice dei Contratti (D. Lgs.50/2016) che qui si intendono integralmente richiamate e del Codice civile in quanto applicabili.

## ART. 8 – QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE

1. L'esecuzione delle attività richiede da parte del Gestore lo svolgimento di funzioni di coordinamento, oltre allo svolgimento di interventi educativi, assistenziali e di mediazione culturale.
2. **Le funzioni di coordinamento** devono essere svolte da personale in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale, con almeno 2 anni di esperienza professionale nel coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto di gara ed inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali.
3. **Le funzioni educative**, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015, devono essere svolte da personale:
  - in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
  - inquadrato nella qualifica funzionale D del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.
4. **Le funzioni assistenziali** devono essere svolte da personale inquadrato nella qualifica funzionale B1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.
5. Le prestazioni previste devono essere assicurate da personale del Gestore, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale, se dipendente, dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. L'Ente può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque garantire un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.
6. A richiesta del Comune l'Ente gestore è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.
7. Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
8. Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al servizio di cui alla presente Trattativa Diretta.
9. Ogni Ente gestore deve pertanto dotarsi di un'equipe che:
  - preveda la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli necessari all'erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata;
  - garantisca adeguate modalità organizzative del lavoro attraverso attività di programmazione e di coordinamento, nonché di verifica, di autovalutazione e di supervisione psicologica esterna;
  - lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali (anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma).
10. È necessario che il personale:
  - a) non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
  - b) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito "C.P.P.") e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ("patteggiamento");
  - c) non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 38/2016 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su

richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

## **ART. 9 – INADEMPIENZE – RISOLUZIONI E PENALI**

1. La risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
  - b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
  - d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
  - e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
  - f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’inadempimento.
3. Il Comune di Genova si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:
  - a) La violazione delle norme che comportano la risoluzione del contratto comporterà la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
  - b) La violazione delle norme di cui all’articolo 7 comporterà la sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

## **ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO-**

1. La Stazione appaltante, data la particolare natura del presente appalto, si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, anche a campione, circa la perfetta osservanza, da parte dell’Affidatario, di tutte le disposizioni contenute nel presente documento, ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità dell’attività prestata rispetto a quanto previsto nel presente documento, nell’offerta nonché in tutte le norme di riferimento, riservandosi di applicare le penali di cui all’articolo precedente ricorrendone i presupposti.

## **ART.11- FATTURE E PAGAMENTO - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI**

1. I corrispettivi contrattuali, dovuti dalla Stazione Appaltante all’affidatario, sono determinati **dal costo unitario delle prestazioni per un valore massimo rapportato ai 12 posti** messi a disposizione.
2. L’importo mensile da fatturare è determinato dalla retta giornaliera, moltiplicata per i posti di accoglienza effettivamente attivati.
3. L’affidatario dovrà allegare quale parte integrante della fattura mensile, l’elenco dei minori seguiti nel mese, comprensivo di: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, genere, nazionalità.

4. L'affidatario a fronte delle prestazioni dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fatture PA tramite il Sistema di Interscambio, ex legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà riportare e tutti di dati previsti dall'art.21 D.P.R. n.633/1972.
5. La fattura dovrà contenere:
  - a) indicazione della partita IVA del Comune di Genova (P.IVA 00856930102);
  - b) numerazione progressiva;
  - c) data di emissione;
  - d) numero dell'ordine;
  - e) intestazione del Soggetto competente;
  - f) eventuale titolo di esenzione da IVA;
  - g) CIG 91888731E2.;
  - h) codice IPA: R224QF
  - i) eventuali altri dati, richiesti dalla Stazione Appaltante per necessità di rendicontazione separata attinente ai fondi.
6. Previo riscontro della regolarità contributiva dell'affidatario, accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova provvederà alla liquidazione della stessa entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.
8. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
9. L'Affidatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
10. Nel caso di pagamenti superiori a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso l'Agenzia delle Entrate. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

## **ART.12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'Impresa affidataria, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni di Trattativa. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103 comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:
  - fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del Dlgs. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART.13 -SICUREZZA**

1. È fatto obbligo all'affidatario del servizio, in quanto datore di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di:
  - a) attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- b) porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  - c) imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
2. In relazione al servizio oggetto della presente trattativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.**

- 1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.
- 2. A tale scopo l'affidatario, prima di dare corso all'esecuzione dell'appalto e di ciascun contratto derivato applicativo e quanto meno all'avvio del servizio dovrà dare dimostrazione di aver stipulato idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti ed a terzi ed alle cose in ogni modo coinvolte.

#### **ART.15 -CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

- 1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
- 2. La cessione del credito vantato dall'affidatario nei confronti del Comune di Genova è regolata dall'art. 106, co. 13 del D.lgs. 50/2016.
- 3. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

#### **ART.16 -CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

- 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 (DI SEGUITO GDPR)**

1. La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
2. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it).
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it).
4. Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla procedura per l'affidamento del servizio di cui alla presente Trattativa Diretta, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.
5. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
6. Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
  1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
  2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
  3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
7. Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

8. Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
- a) all’Autorità nazionale anticorruzione;
  - b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
  - c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
  - d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

9. Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
10. Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
11. Diritti dell’interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all’indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell’art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

1. L’affidatario, con la presentazione dell’offerta, dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

#### **ART. 19 – PROTEZIONE DATI PERSONALI E PRIVACY**

1. L’affidatario si impegna a sottoscrivere L’ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SI SENSI DELL’ART.28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC N.78 del 21 Settembre 2021.

## **ART. 20 – SUB APPALTO**

1. L'affidatario di norma esegue in proprio i servizi di cui alla presente procedura.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
3. L'affidatario può affidare in subappalto i servizi solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

## **ART. 21 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

1. L'affidatario dovrà effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG della gara, ed allegare la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il dirigente  
Dott. Elisa Malagamba

MODELLO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a	SPOLAORE PAOLO	
Nella sua qualità di	legale rappresentante	Titolare o legale rappresentante/procuratore speciale o generale
In nome del concorrente	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE SCS	
Con sede legale in	ALBA	

1. Presenta, per la gara in epigrafe, la seguente offerta:

DESCRIZIONE						
Prezzo offerto						
	Unità di misura	Posti	Giorni	Retta	Ribasso (fino a due cifre decimali)	Costo totale
Accoglienza	Giorni + Posti	12	77	75,00		=12*77*75,00
<b>Totale</b>						<b>= 69300,00</b>

2. Che l'importo riferito ai costi della manodopera a totale carico di questa ditta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta ad euro 39908,08
3. Che l'importo riferito agli Oneri di Sicurezza Aziendali a totale carico di questa ditta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta ad euro \_\_\_\_\_

**Prescrizioni e avvertenze.**

Il presente modello deve essere inserito nella-'Busta C TELEMATICA - Offerta Economica'. Il presente modello deve essere compilato in ciascun elemento. I prezzi unitari, IVA esclusa, espressi rimangono vincolanti per l'Appaltatore.

**Luogo e data.**

Alba, 20/04/2022

**Il legale rappresentante**